

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato

LEGGE REGIONALE 16/01/2002, N. 002

Disciplina organica del turismo.

da Art. 1 ad Art. 181

\*\*\*

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Principi generali

da Art. 1 ad Art. 4

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL SETTORE TURISTICO

CAPO I

Soggetti operanti nel settore turistico

Art. 5

CAPO II

Funzioni della Regione e attività di promozione turistica

da Art. 6 ad Art. 8

CAPO III

Agenzie di informazione e accoglienza turistica

da Art. 9 ad Art. 24

CAPO IV

Comuni e Province

Art. 25

CAPO V

Associazioni Pro-loco

da Art. 26 ad Art. 35

## CAPO VI

Consorzi turistici

da Art. 36 ad Art. 37

## TITOLO III

### ATTIVITA' DI VIAGGIO E TURISMO

#### CAPO I

Agenzie di viaggio e turismo

da Art. 38 ad Art. 51

#### CAPO II

Associazioni e imprese

da Art. 52 ad Art. 53

#### CAPO III

Incentivi e sanzioni

da Art. 54 ad Art. 55

## TITOLO IV

### STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

#### CAPO I

Disposizioni generali

da Art. 56 ad Art. 63

#### CAPO II

Strutture ricettive alberghiere

da Art. 64 ad Art. 66

#### CAPO III

Strutture ricettive all'aria aperta

da Art. 67 ad Art. 70

#### CAPO IV

Strutture ricettive a carattere sociale

da Art. 71 ad Art. 72

CAPO V

Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi

da Art. 73 ad Art. 76

CAPO VI

Esercizi di affittacamere

da Art. 77 ad Art. 80

CAPO VII

Bed and breakfast

da Art. 81 ad Art. 82

CAPO VIII

Case e appartamenti per vacanze

da Art. 83 ad Art. 86

CAPO IX

Requisiti di accesso all'attività di impresa ricettiva

da Art. 87 ad Art. 91

CAPO X

Norme comuni

da Art. 92 ad Art. 98

CAPO XI

Vigilanza e sanzioni

da Art. 99 ad Art. 100

TITOLO V

Stabilimenti balneari

CAPO I

Stabilimenti balneari

da Art. 101 ad Art. 105

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

#### CAPO I

Turismo itinerante

da Art. 106 ad Art. 109

## TITOLO VII

### TURISMO CONGRESSUALE

#### CAPO I

Attività congressuale

da Art. 110 ad Art. 111

## TITOLO VIII

### PROFESSIONI TURISTICHE

#### CAPO I

Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica

da Art. 112 ad Art. 120

#### CAPO II

Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina

da Art. 121 ad Art. 125

#### CAPO III

Guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica

da Art. 126 ad Art. 130

#### CAPO IV

Maestro di sci

da Art. 131 ad Art. 134

#### CAPO V

Norme comuni

da Art. 135 ad Art. 142

## TITOLO IX

### PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

#### CAPO I

Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci

da Art. 143 ad Art. 151

## TITOLO X

### INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO

#### CAPO I

Disposizioni generali

da Art. 152 ad Art. 155

#### CAPO II

Contributi in conto capitale alle imprese turistiche

da Art. 156 ad Art. 157

#### CAPO III

Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche

Art. 158

#### CAPO IV

Contributi in conto capitale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, per la realizzazione di sedi di scuole di alpinismo, speleologia e sci, nonché per infrastrutture turistiche

da Art. 159 ad Art. 162

#### CAPO V

Interventi per la promozione dello sci di fondo

da Art. 163 ad Art. 171

## TITOLO XI

## NORME FINALI E TRANSITORIE

### CAPO I

Azienda regionale per la promozione turistica

Art. 172

### CAPO II

Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 173

### CAPO III

Funzionari delegati

Art. 174

### CAPO IV

Disposizioni in materia di personale

da Art. 175 ad Art. 176

### CAPO V

Norme finali

da Art. 177 ad Art. 181

Note:

1. Articolo 124 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L.R. 13/2002
2. Sostituite parole all' Allegato E da art. 9, comma 10, L.R. 13/2002
3. Aggiunte parole all' Allegato A da art. 67, comma 1, L.R. 18/2003
4. Sostituite parole all' Allegato B da art. 42, comma 4, L.R. 18/2004
5. Aggiunte parole all' Allegato B da art. 42, comma 5, L.R. 18/2004

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### CAPO I

Principi generali

## Art. 3

(Tutela del turista)

1. L'Amministrazione regionale concorre a sviluppare azioni di tutela del turista durante la permanenza nel territorio regionale, con l'apporto di interventi e iniziative a difesa del soggiorno sicuro e per tutti i casi di abusi, inadempienze ed emergenze, avuto particolare riguardo alle categorie di turisti svantaggiati, anziani e minori.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalita' per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

## Art. 4

(Miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza)

1. La Regione concorre a promuovere il miglioramento dei servizi sanitari e di prevenzione e sicurezza nelle localita' con afflusso turistico rilevante, quale indispensabile supporto all'offerta turistica.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura il pieno coordinamento per i servizi di competenza regionale mediante intesa con i Comuni competenti per territorio.

3. Per realizzare condizioni di generale miglioramento dei servizi possono essere assicurate forme di supporto alle attivita' delle forze dell'ordine, su richiesta dei competenti organi dello Stato.

## TITOLO VIII

### PROFESSIONI TURISTICHE

#### CAPO II

Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina

## Art. 121

(Definizione dell'attività)

1. E' guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;

b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche;

c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

3. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.

4. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 122

(Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia)

1. E' riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.



2. La vigilanza sul Collegio delle guide alpine e' esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

#### Art. 123

(Albi di guida alpina- maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina)

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina e' subordinato all'iscrizione rispettivamente agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina, istituiti presso il Collegio delle guide alpine, e di seguito denominati albi.

2. E' considerato esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo e dall'aspirante guida alpina che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della regione.

#### Art. 124

(Borse di studio)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d).

2. Le modalita' di corresponsione delle borse di studio sono determinate con regolamento regionale.

#### Art. 124 bis

(Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attivita' escursionistiche e alpinistiche)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attivita' volte a favorire l'incremento delle attivita' escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci alpinismo.

2. Le modalita' di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 9, comma 6, L.R. 13/2002

Art. 125

(Scuole di alpinismo)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attivita' professionali di insegnamento di cui all'articolo 121, comma 1, lettera c), puo' essere autorizzata l'apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.

2. L'apertura e' autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

CAPO III

Guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica

Art. 126

(Definizione dell'attivita')

1. E' guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita':

a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavita' artificiali;

b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;

c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

3. L'aspirante guida speleologica può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell'ambito di una scuola di speleologia.

4. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

#### Art. 127

(Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia)

1. È istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide speleologiche, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 128, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio delle guide speleologiche è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

#### Art. 128

(Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica)

1. L'esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, all'albo di

guida speleologica-maestro di speleologia e all'albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il Collegio delle guide speleologiche, e di seguito denominati albi.

2. E' considerato esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla guida speleologica-maestro di speleologia e dall'aspirante guida speleologica che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della regione.

Art. 129

(Scuole di speleologia)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attivita' professionali di insegnamento di cui all'articolo 126, comma 1, lettera b), puo' essere autorizzata l'apertura di scuole di speleologia, speleologia subacquea, e torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.

2. L'apertura e' autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

<<Art. 130

(Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneita' psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attivita' di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Societa' Speleologica Italiana, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di

responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L.R. 18/2003
2. Integrata la disciplina da art. 61, comma 2, L.R. 18/2003
3. Abrogate parole al comma 1 da art. 42, comma 3, L.R. 18/2004

#### CAPO IV

Maestro di sci

Art. 131

(Definizione dell'attività)

1. E' maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

Art. 132

(Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia)

1. E' riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio dei maestri di sci, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'articolo 133, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui

all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio dei maestri di sci e' esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

## Art. 133

(Albo dei maestri di sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci e' subordinato all'iscrizione all'albo dei maestri di sci, istituito presso il Collegio dei maestri di sci di cui all'articolo 132.

2. L'albo dei maestri di sci e' suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) maestro di sci discipline alpine;
- b) maestro di sci discipline del fondo e telemark;
- c) maestro di sci discipline dello snow-board.

## Art. 134

(Scuole di sci)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attivita' di insegnamento delle tecniche sciistiche, e' autorizzata l'apertura di scuole di sci.

2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione <<Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia>>.

## CAPO V

### Norme comuni

## Art. 135

(Elenchi e risorse)

1. Annualmente la Giunta regionale predispone l'elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all'interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.

## Art. 136

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni disciplinate dai capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi e gli esami di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi Collegi.

Note:

1. Sostituito il comma 3 da art. 62, comma 1, L.R. 18/2003

## Art. 137

(Iscrizione agli albi)

1. Possono essere iscritti agli albi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 136;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;

e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

g) (ABROGATA).

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.

4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

1. Abrogate parole al comma 1 da art. 63, comma 1, L.R. 18/2003

Art. 138

(Regolamenti di attuazione)



1. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalita' di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le modalita' di svolgimento delle prove conclusive d'esame;

b) le modalita' di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla lettera a);

c) le caratteristiche e le modalita' di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell'apposito distintivo;

d) le specializzazioni conseguibili, le modalita' di svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione per istruttori e delle relative prove d'esame;

e) le modalita' di corresponsione delle borse di studio di cui all'articolo 124;

f) le condizioni e le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle scuole di sci di cui all'articolo 134;

g) le modalita' di aggregazione temporanea e trasferimento agli albi di cui rispettivamente agli articoli 123, 128 e 133 da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome.

Art. 139

(Divieti e doveri)

1. Coloro che esercitano le professioni turistiche disciplinate dal presente titolo non possono svolgere nei confronti dei propri clienti attivita' incompatibili con l'esercizio della professione. Il divieto comprende ogni attivita' in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo, di imprese di trasporto, di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica, e i maestri di sci, sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, speleologi, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell'ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

3. Gli iscritti agli albi di cui agli articoli 123, 128 e 133 sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

## Art. 140

(Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.

2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

## Art. 141

(Scuole e istruttori del CAI e del SSI)

1. Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Relativamente alle attività speleologiche, la medesima facoltà è attribuita alla Società Speleologica Italiana (SSI).

## Art. 142

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di maestro di sci, in mancanza di iscrizione al relativo albo, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, i maestri di sci, che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 600.000.

4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

5. La violazione dell'obbligo di comunicazione del trasferimento dell'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o dell'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 6 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 1/1984.

8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai rispettivi Collegi, ove previsti.

## TITOLO IX

### PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

#### CAPO I

Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci

#### Art. 143

(Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)

1. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, come definite dall'articolo 26 bis della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, nonché un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, la Regione riconosce l'attività svolta dagli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, quali i pattugliatori, soccorritori e coordinatori di stazione, con compiti di prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate.

2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste sono assicurati attraverso l'organizzazione di tutte le attività dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosità delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell'area durante tutto l'anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

3. Il servizio di soccorso è assicurato mediante l'impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell'infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

#### Art. 144

(Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. È istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'articolo 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell'articolo 148 e ogni altra attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. La vigilanza sul Collegio è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

#### Art. 145

(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci e' subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.

2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) idoneita' psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) (ABROGATA).

3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

4. L'albo e' suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) soccorritori;

b) pattugliatori;

c) coordinatori di stazione.

Note:

1. Abrogate parole al comma 2 da art. 64, comma 1, L.R. 18/2003

Art. 146

(Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)

1. E' soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attivita' di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

2. E' pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attivita' previste per il soccorritore nonche' attivita' di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione piu' adatta alla stazione e alle condizioni meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso piu' complesse, nonche' ogni attivita' di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

3. E' coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attivita' di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

#### Art. 147

(Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.

2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.

3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.

4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.

5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

#### Note:

1. Sostituito il comma 3 da art. 65, comma 1, L.R. 18/2003

## Art. 148

### (Regolamento)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati:

a) i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all'articolo 146;

b) le materie di insegnamento, le modalita' di svolgimento dell'esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;

c) le caratteristiche e le modalita' di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo;

d) le modalita' e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;

e) ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della presente legge.

## Art. 149

### (Obblighi dei gestori)

1. Le aree sciabili sono affidate in concessione a gestori che hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. A tal fine il gestore e' tenuto ad attuare tutte le misure dirette ad assicurare il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste, nonche' il servizio di soccorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 143, commi 2 e 3.

2. Il gestore e' tenuto ad assicurare l'uso pubblico della pista, a disporre la chiusura in caso di pericolo o non agibilita' e, ferma restando la tutela dell'ambiente naturale, a provvedere alla sua manutenzione in relazione alle condizioni meteorologiche e all'innevamento.

3. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati da un numero di addetti giornalieri operanti nell'area di competenza, comprendente in ogni caso un pattugliatore. La pianta dell'organico degli addetti, nonche' il calendario dei turni, sono esposti in maniera visibile al pubblico.

4. Il gestore e' tenuto a comunicare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario e al Collegio, entro il 15 novembre di ogni anno, il numero e la qualifica professionale degli addetti utilizzati.

#### Art. 150

(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) idoneita' psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attivit  di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.

Note:

- 1. Integrata la disciplina da art. 66, comma 2, L.R. 18/2003
- 2. Aggiunto il comma 2 bis da art. 66, comma 1, L.R. 18/2003

#### Art. 151

(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l'attivit  di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all'albo e' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000.



2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all'articolo 145, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 149, comma 3, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 6.000.000 a lire 18.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali.

4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformita' alla legge regionale 1/1984.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.